

# Regolamento d'uso della strada forestale "pista di fondo" sul territorio di Certara

del 20 dicembre 2011

## Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "pista di fondo" (in seguito: strada forestale), sul territorio di Certara;
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

## Art. 2 Principi

- <sup>1</sup> La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale in territorio di Certara è vietata ai non autorizzati.
- <sup>2</sup> Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Termenaia e in località Nedum Certara.
- <sup>3</sup> La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento; con autorizzazione eccezionale in applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.
- <sup>4</sup> Il Municipio di Certara allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

## Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- <sup>1</sup> Il Municipio di Certara rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
  - a. proprietari, gestori e imprese che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
  - b. gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- <sup>2</sup> Il Municipio di Certara rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone o enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
  - a. servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
  - b. esercitazioni militari;
  - c. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
  - d. servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
  - e. imprese e altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.



#### **Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale**

Il Municipio di Certara può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a. proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato e usufruttuari;
- b. cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c. altri utenti in casi particolari e giustificati.

#### **Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione**

##### I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate per iscritto al Municipio di Certara.

##### II) Decisione

- <sup>1</sup> Tutte le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio di Certara e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo.
- <sup>2</sup> Tutte le autorizzazioni:
  - a. ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
  - b. conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente regolamento.
- <sup>3</sup> L'autorizzazione eccezionale:
  - a. deve indicare il/i numero/i di targa del/dei veicolo/i ad essa riconducibile/i;
  - b. autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
  - c. autorizza la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare.

#### **Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione**

- <sup>1</sup> Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 30 settembre dell'anno antecedente.
- <sup>2</sup> In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

#### **Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione**

- <sup>1</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio di Certara per motivi di interesse pubblico.
- <sup>2</sup> Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.



### **Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione**

- <sup>1</sup> Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i seguenti beneficiari di autorizzazione eccezionale:
  - a. proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato e usufruttuari;
  - b. cacciatori per il ricupero della selvaggina;
  - c. altri utenti in casi particolari e giustificati.
- <sup>2</sup> Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- <sup>3</sup> Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

### **Art. 9 Tasse d'uso: ammontare**

- <sup>1</sup> L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale viene definita sulla base dei costi di manutenzione della strada forestale e così fissata:
  - a. proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
    - da CHF 50.--/anno a CHF 500.--/anno
  - b. cacciatori per il ricupero della selvaggina:
    - da CHF 5.--/giorno a CHF 10.--/giorno
  - c. altri utenti in casi particolari e giustificati:
    - da CHF 5.--/ (periodo scelto) a CHF 10.--/ (periodo scelto)
- <sup>2</sup> Le tasse d'uso per le diverse categorie sono stabilite ogni anno dal Municipio di Certara in base ai costi effettivi di manutenzione della strada forestale mediante ordinanza tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- <sup>3</sup> Il Municipio di Certara stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

### **Art. 10 Disposizioni particolari**

- <sup>1</sup> Il Municipio di Certara può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure la sosta dei veicoli sui piazzali.
- <sup>2</sup> Le limitazioni o la sospensione della circolazione sulla strada forestale, a dipendenza di esigenze di manutenzione o casi di forza maggiore, non danno diritto all'utente di pretendere delle indennità di sorta e il Comune di Certara non assume responsabilità al riguardo.
- <sup>3</sup> I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- <sup>4</sup> Il tonnellaggio massimo consentito è di 9 t.
- <sup>5</sup> In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Certara.
- <sup>6</sup> Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.



### **Art. 11 Divieti**

- <sup>1</sup> Agli utenti della strada forestale è vietato:
  - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
  - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
  - l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato.
- <sup>2</sup> Lo spargimento di ghiaia, sale, lo sgombero della neve ed il transito con catene sono in principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio di Certara o in caso di assoluta necessità.

### **Art. 12 Vigilanza**

- <sup>1</sup> Il Municipio di Certara vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- <sup>2</sup> La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Certara relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

### **Art. 13 Contravvenzioni**

- <sup>1</sup> Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio di Certara conformemente all'art. 145 LOC.
- <sup>2</sup> Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

### **Art. 14 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio di Certara è data facoltà di reclamo al Municipio di Certara entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato

### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dall'Assemblea comunale nella seduta del 20 dicembre 2011.  
Approvato dal Consiglio di Stato in data 3 aprile 2012 con ris. n. 1870.